

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

RASSEGNA TEMATICA GIURISPRUDENZIALE

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE

**La persecuzione per motivi religiosi e
la protezione *sur place***

A cura di:

Martina Flamini

Julia Hasani

Carmen Rosa

Introduzione

La rassegna tematica giurisprudenziale si inserisce nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA), nata nel 2022 con la redazione congiunta di rassegne giurisprudenziali bimestrali e annuali sulle recenti pronunce della Corte di Cassazione in tema di protezione internazionale e diritto dell'immigrazione.

La rassegna tematica, redatta dalle esperte dell'EUAA e dai giudici del Massimario, ha l'obiettivo di approfondire questioni rilevanti, di natura sia sostanziale sia procedurale, in materia di protezione internazionale, complementare e del regolamento Dublino.

Il documento presenta una panoramica della normativa di riferimento e raccoglie le pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, e delle Corti europee sul tema, oltre all'indicazione di materiale utile pubblicato da organizzazioni e istituzioni del settore.

La pubblicazione e diffusione delle rassegne tematiche avviene attraverso le strutture della formazione decentrata, l'utilizzo di siti istituzionali e i canali dell'EUAA al fine di raggiungere tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, gli esperti EUAA, gli addetti all'Ufficio per il Processo che lavorano presso le Sezioni Territoriali e le Corti di Appello nonché i componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e i collegi delle Commissioni Territoriali, oltre a tutti gli operatori del settore.

Metodologia

La presente rassegna si propone l'obiettivo di agevolare l'interprete nella consultazione della giurisprudenza di legittimità ed europea su specifici temi inerenti alla materia dell'asilo: la scelta di redigere una rassegna giurisprudenziale tematica è funzionale, infatti, a una maggiore facilità di consultazione per l'Autorità Giudicante, oltre che per tutti gli operatori del settore.

La selezione delle pronunce è orientata in ragione della pertinenza e rilevanza dei principi di diritto funzionali ai temi affrontati e raccoglie profili sostanziali e procedurali.

L'ordine di priorità delle decisioni selezionate segue gli sviluppi giurisprudenziali e l'arco temporale di riferimento è prevalentemente orientato agli anni più recenti.

Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità ed europea vengono presentate attraverso un sistema di parole chiave, idoneo a facilitare una ricerca mirata, ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione.

Nello specifico, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, per le pronunce massimate viene indicata la massima redatta dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo, mentre per le pronunce non massimate si riporta una breve sintesi del contesto fattuale e il testo della pronuncia contenente le principali argomentazioni giuridiche rilevanti.

Allo stesso modo, con riguardo alla giurisprudenza delle Corti europee, per le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea vengono riportati i principi di diritto affermati, mentre per le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo viene indicata una sintesi fattuale unitamente ai principi di diritto. Le pronunce di legittimità indicate sono integralmente reperibili consultando il database ItalGiureWeb della Suprema Corte di Cassazione, mentre per le decisioni delle Corti europee viene inserito all'interno dei riferimenti il *link* di rinvio alla pubblicazione delle pronunce.

INDICE

1. LA PERSECUZIONE RELIGIOSA E LA PROTEZIONE <i>SUR PLACE</i> NELL'AMBITO NORMATIVO DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA E DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE E NAZIONALI	5
2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE	7
Questioni sostanziali.....	7
2.1. Status di rifugiato	7
2.1.1. Appartenenza a un particolare gruppo sociale	11
2.2. Protezione sussidiaria.....	12
2.2.1 Pericolo di tortura o trattamento inumano o degradante.....	13
2.3. Protezione <i>Sur Place</i>	14
Questioni procedurali	17
2.4. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente	17
2.5. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità.....	20
3. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA	21
3.1. <i>Status</i> di rifugiato	21
3.2. Protezione <i>Sur Place</i>	22
3.3. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato membro competente.....	22
4. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	23
4.1. Protezione <i>Sur Place</i>	23
4.2. Principio di <i>non refoulement</i>	24
5. MATERIALI UTILI	25

1. LA PERSECUZIONE RELIGIOSA E LA PROTEZIONE *SUR PLACE* NELL'AMBITO NORMATIVO DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA E DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE E NAZIONALI

a) La persecuzione per motivi religiosi

La persecuzione religiosa viene esaminata nel quadro di un sistema normativo multilivello, che tutela la dignità della persona e la libertà religiosa come diritti fondamentali, assicurando protezione internazionale a chi, per il solo motivo della propria fede o identità religiosa, rischi persecuzioni, violenze, discriminazioni gravi o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine.

Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione è uno dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale dei diritti umani.

In particolare, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all'articolo 18 e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 agli articoli 18 e 27, unitamente all'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo garantiscono a chiunque il diritto di professare liberamente la propria religione, di modificarla, di manifestarla pubblicamente o privatamente, e di non subire coercizioni per motivi di credo. I medesimi principi sono ribaditi dall'articolo 10 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La Costituzione italiana rafforza ulteriormente questo quadro: l'articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, l'articolo 3 sancisce l'uguaglianza davanti alla legge senza discriminazioni per motivi religiosi, mentre gli articoli 8, 19 e 20 garantiscono la libertà di professare e organizzare il culto, la parità di trattamento tra confessioni religiose e l'assenza di gravami o limitazioni legislative speciali. La tutela costituzionale si intreccia così con la normativa internazionale ed europea, consolidando la protezione della dignità umana, dell'eguaglianza e della libertà religiosa come principi inderogabili, e fornendo così un quadro completo e coerente di tutela per chi necessita di protezione internazionale.

La religione è espressamente contemplata come motivo di persecuzione dall'articolo 1A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951, riconoscendo lo *status* di rifugiato per chi si trovi fuori dal proprio Paese di origine a causa di un timore fondato di persecuzione basato, tra gli altri motivi, sulla religione.

La direttiva europea 2011/95 recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nel recepire la Convenzione di Ginevra del 1951 attribuisce una valenza inclusiva alla tutela religiosa.

Non essendovi, infatti, una definizione universalmente accettata del termine «religione», la scelta che è stata compiuta sia nell'ambito della Convenzione di Ginevra che del diritto dell'Unione Europea è stata quella di adottare una nozione ampia, comprendente, secondo l'articolo 10, par. 1, lett. b, della dir. 2011/95, nonché l'art. 10, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 2024/1347, «*le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte*».

È importante, inoltre, evidenziare che l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva qualifiche dispone che «*nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni*». Si rileva quindi la necessità di esaminare anche i casi in cui l'agente persecutore attribuisca erroneamente o falsamente determinate caratteristiche religiose al richiedente.

All'art. 10, par. 3 del Regolamento UE 2024/13473 si precisa anche che *“nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente supporre che, per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine, il richiedente adatti o modifichi il suo comportamento, le sue convinzioni o la sua identità, o si astenga da determinate pratiche qualora tale comportamento o tali convinzioni o pratiche siano insiti nella sua identità.”*

Si osserva, altresì, come nelle domande di protezione internazionali basate su motivi religiosi si può riscontrare un sovrapporsi di motivi di persecuzione legati anche alla razza, nazionalità, opinione politica e appartenenza a un determinato gruppo sociale.

La Direttiva 2011/95/UE, recepita dal decreto legislativo n. 251/2007, chiarisce, infine, che tali atti persecutori possono essere perpetrati sia da autorità statali, sia da attori non statali quando lo Stato non possa o non voglia offrire protezione effettiva.

La disciplina della protezione internazionale riflette, pertanto, un approccio multilivello che integra norme internazionali, europee e nazionali, al fine di assicurare una piena tutela dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, della libertà religiosa.

L'articolato sistema normativo considera sia i rischi presenti al momento della partenza dal Paese di origine, sia quelli sopravvenuti (*sur place*), garantendo una valutazione individualizzata del timore fondato di persecuzione.

b) La protezione *sur place*

La protezione *sur place* si configura quando il rischio di persecuzione o di grave danno insorge successivamente alla partenza dal Paese di origine, come riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra e disciplinato in maniera puntuale sia dalla Direttiva qualifiche, sia dal d.lgs. n. 251/2007.

In particolare, sia l'articolo 5 della Direttiva 2011/95/UE, recepito con l'articolo 4 del d.lgs. n. 251/2007, sia l'art. 5 del Regolamento UE 2024/1347 prevedono che *«il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine»*.

Nell'analisi del bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal Paese d'origine assumono rilievo le condotte politiche, religiose o sociali realizzate nel Paese di accoglienza, così come i mutamenti delle condizioni del Paese d'origine, che possano generare nuovi rischi al momento del rimpatrio. La valutazione della protezione *sur place* impone, pertanto, un esame aggiornato e individualizzato della situazione del richiedente, considerando l'attribuzione che i potenziali persecutori potrebbero fare della sua identità, opinione o appartenenza, oltre che del contesto del Paese d'origine.

Tale istituto consente di esaminare tutte quelle circostanze sopravvenute che possono compromettere il rispetto dei diritti e libertà fondamentale e della dignità della persona, garantendone una piena tutela in conformità con gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dalle carte internazionali e principi costituzionali italiani, nonché dalla normativa europea e nazionale.

2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Questioni sostanziali

2.1. Status di rifugiato

- Sez. 1, Ordinanza n. 22275/2021, ud. 16/04/2021, dep. 04/08/2021 – Rel. Vannucci, Pres. Campanile, massimata
[riconoscimento dello "status" di rifugiato per motivi religiosi, ex art. 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 - condizioni - fattispecie]

L'articolo 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007, nella parte in cui definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese, deve interpretarsi nel senso che il timore deve essere valutato alla luce del contenuto della legislazione dello Stato di origine del richiedente la protezione, evidenziante la possibilità concreta di conseguenze penali per chi professi un culto non espressamente riconosciuto dallo Stato, in assenza di atti diversi da quelli di esercizio del culto, nonché alla luce di fatti, oggettivamente persecutori (quale la privazione della libertà personale da parte di autorità di polizia protrattasi per un'apprezzabile periodo di tempo e destinata a cessare con la dazione di una somma di danaro) dell'appartenenza della persona ad uno di tali culti, univocamente indicanti l'immanente possibilità di loro reiterazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato presentata da un cittadino cinese, il quale aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo paese a causa delle persecuzioni subite dalla polizia per avere professato il suo culto, rilevando come, al contrario, i motivi di fuga dal paese di origine del ricorrente fossero da considerare di persecuzione per motivi religiosi, appartenendo il richiedente ad una delle cd. chiese evangeliche protestanti - "shouters" - che la Repubblica Popolare cinese persegue anche penalmente, perché contrarie all'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale, così comprimendo la libertà religiosa dei suoi cittadini).

- Sez. 1, Ordinanza n. 35102/2021, ud. 15/09/2021, dep. 17/11/2021 - Rel. Gori, Pres. Scotti massimata (Rv. 663277 - 02)
[persecuzione per motivi religiosi - accertamento - modalità - fattispecie]

Il riconoscimento dello "status" di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, così come delineata nell'art. 2, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2007, ed in particolare alla parte in cui definisce rifugiato " il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori del territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese", richiede che il timore vada valutato sia alla luce del contenuto della legislazione, sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti "interni" alla libertà religiosa, che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. Ne consegue che il riconoscimento dello "status" non può essere escluso solo perché la repressione statale, nella specie, viene giustificata perché diretta a vietare le associazioni a carattere segreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina

cinese aderente alla chiesa domestica "Yin Xin Cheng Yi" di fede cristiana, per il solo fatto che, pur trattandosi di associazione religiosa clandestina e vietata, si trattava di un culto nei confronti del quale vi era una certa tolleranza da parte dello Stato).

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 3553/2022, ud. 16/11/2021, dep. 04/02/2022, Rel. Meloni, Pres. Scotti non massimata
[ricorrente cinese - culti non ammessi in Cina - credibilità e rilascio del passaporto - segretezza del culto - irragionevolezza di richiedere rinuncia ad atti religiosi]

Nella decisione in esame la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda spiegata dalla ricorrente, aveva affermato che *«la vicenda narrata non potesse ricondursi alle ipotesi di persecuzione individuale per motivi religiosi» perché, se la richiedente fosse stata oggetto di persecuzione, non avrebbe potuto ottenere il passaporto e il visto per l'espatrio. Inoltre, secondo il giudice d'appello, se [xxx] fosse stata segnalata alle autorità locali e ricercata come afferma, non avrebbe potuto lasciare con tanta facilità la Cina servendosi di documenti che provavano le sue generalità, a dimostrazione dell'assenza di persecuzione nei suoi confronti.*

Con riferimento a tale aspetto, la S.C. ha affermato che trattasi di affermazione *“che valorizza un aspetto del tutto marginale rispetto al racconto della vicenda personale e che non considera minimamente l'assunto della ricorrente secondo cui il rilascio del visto e del passaporto è al contrario favorito — o perlomeno non ostacolato - dalle autorità interne cinesi nei confronti dei cittadini ritenuti indesiderati per le loro convinzioni religiose di aderenti a culti non registrati”.*

Nella decisione in esame, la Corte si è poi soffermata sulla dimensione pubblica e privata della libertà religiosa per affermare che *“l'articolo 19 della Costituzione della Repubblica Italiana protegge autonomamente la libertà di professare la propria religione, nella sua duplice dimensione pubblica e privata, con il solo limite del rispetto del buon costume. Inoltre, l'art.9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), compendia in un unico articolo la "Libertà di pensiero, di coscienza e di religione" specificando come «(...) tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.».*

Il fatto che la richiedente operi nell'ambito di un'associazione non registrata per professare il proprio credo, al di fuori del "red market", ma non sia aderente ad un culto definito "maligno" secondo i criteri suddetti, non ha impedito che per la sola sua professione di fede sia stata denunciata ed arrestata e sia stata costretta a vivere la propria fede cristiana in clandestinità e ciò è macroscopicamente lesivo della libertà di religione come sopra definita sulla base della rilevante disciplina convenzionale dell'art. 9 CEDU, di diritto comunitario (art. 10 CFDUE) e nazionale (19 Cost.), e assume caratteri persecutori. In ogni caso, è pacifico il fatto che sulla base delle COI e del quadro normativo interno che riporta la stessa Corte d'appello il culto domestico cui la richiedente aderisce ricade nel "grey market", dunque non è uno dei c.d. culti "maligni". Perciò non è chiaro a che titolo nel caso concreto il giudice ritiene legittimo il diritto dello Stato di origine a reprimere l'aderenza e pratica del culto in questione come fosse un' «associazione complessivamente segreta» (cfr. p.9 sentenza impugnata), Infatti, la stessa legislazione interna della RPC come ricostruita nella sentenza impugnata, per quanto ritenga illegittima la chiesa domestica poiché non registrata, prevede la sanzione penale esclusivamente per gli aderenti ad una setta rientrante nel "black market" ("evil cults" o "xie jiao").

In senso conforme:

- ⇒ Sez. 6-1, Ordinanza n. 25078/2022, ud. 14/06/2022, dep. 22/08/2022 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni, non massimata

- Sez. 1, Ordinanza n. 20989/2022 e n. 20990/2022, ud. 15/06/2022, dep. 01/07/2022 - Rel. Terrusi, Pres. Cristiano, non massimata
[ricorrente cinese - obbligo di registrazione]

La S. C. ha rilevato che *“la corte d’appello di Roma ha premesso che la richiedente aveva dichiarato di essere fedele del credo religioso cristiano protestante, e che in appello aveva precisato di aver frequentato in Cina una chiesa domestica clandestina, priva di struttura e con organizzazione sotterranea che veniva decisa durante incontri segreti nelle abitazioni private. Ha poi dato atto dell’avvenuto deposito, in quel grado, di una dichiarazione dei responsabili della Chiesa evangelica metodista di Roma, secondo cui ella frequenta e partecipa, in Italia, alla vita della suddetta chiesa. Ricostruita in base alle COI la situazione religiosa in Cina, la corte d’appello ha sottolineato che il capillare controllo del governo sulle associazioni religiose e sulle modalità in generale di manifestare il credo si traduce, in quel Paese, nell’obbligo di registrazione, previo esame e approvazione da parte del governo, di qualsiasi ente voglia proporsi quale ente religioso, e con conseguente classificazione delle confessioni in cinque categorie. Dopodiché, reputando che l’indagine dovesse esser condotta con unico riguardo alla confessione frequentata dalla richiedente in Cina, la corte ha rilevato che la stessa (chiesa domestica clandestina avente natura di credo religioso cristiano di tipo protestante) non aveva chiesto la registrazione, né questa era stata negata. Da tanto ha dedotto che non potesse dirsi che quella chiesa fosse perseguitata, né che lo fossero i suoi adepti, avendo scelto essi stessi di operare al di fuori della legge cinese. E inoltre che la confessione opera sostanzialmente in modo segreto, sia nella pratica religiosa che nell’attività di proselitismo, così da non potersi qualificare come oggetto di persecuzione in ragione del credo manifestato, quanto piuttosto, appunto, in ragione della segretezza associativa.*

La trama giuridica del ragionamento espresso dalla corte d’appello non è condivisibile né congruente. Ai fini della protezione internazionale il timore paventato a cagione del culto deve esser valutato non solo alla luce del contenuto della legislazione del paese di origine, ma anche in relazione alla sua applicazione concreta; e cioè tenendo conto del necessario rispetto dei limiti interni alla libertà religiosa che emergono dall’art. 19 cost. e dell’art. 9, par. 2, della Cedu. È stato già detto, a tal proposito, che il giudice del merito deve valutare se l’ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. Ne consegue che né il riconoscimento dello status di rifugiato, né le altre forme di protezione di tipo sussidiario, possono essere escluse sol perché la repressione statale, nella specie, venga giustificata in quanto diretta a vietare le associazioni o le confessioni religiose a carattere segreto (v. Cass. n. 35102-21, Cass. n. 16890-22, Cass. n. 9586-22).

L’errore dell’impugnata sentenza mina il fondamento logico della decisione assunta. La corte d’appello non ha correttamente valutato che la ricorrente assumeva di non esser libera di esercitare il proprio credo religioso in patria e di essere per tale ragione costretta alla clandestinità, al punto da rischiare di essere arrestata e condannata in base alla legislazione interna del suo paese. Con la motivazione spesa, essenzialmente incentrata sulla segretezza e sulla non registrazione della confessione religiosa, non può fondatamente negarsi l’effettività del rischio di cui all’art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, volta che la segretezza del credo e della pratica religiosa è ben possibile che divenga essa stessa, in paesi come la Cina protesi – come dice la corte d’appello - a forme capillari di controllo sugli enti e sulle pratiche di culto, uno strumento di tutela dei fedeli, onde evitare l’identificazione e quindi l’imputazione per i reati all’uopo stabiliti dall’ordinamento repressivo della libertà di culto. Ne consegue che è paralogica l’affermazione secondo la quale, ferma l’appartenenza religiosa, la ricorrente non sarebbe da considerare, in caso di rimpatrio, come persona esposta a una forma di persecuzione a motivo del credo e del culto professato.

La dissonanza logico-valutativa implica un errore di diritto anche a proposito dei fondamenti della protezione umanitaria, giacché nelle considerate condizioni non è correttamente svolta la valutazione comparativa. Non rileva difatti il livello di integrazione sociale in Italia. Il punto è che la ragione della discriminazione per motivi

religiosi implica di per sé un elevatissimo livello di vulnerabilità, dal quale non è consentito prescindere onde comparare la situazione dello straniero nel paese ospitante.”

In senso conforme:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 23805/2022, ud. 13/06/2022, dep. 01/08/2022 – Rel. Lamorgese, Pres. De Chiara, massimata

[nozione di libertà religiosa - adesione ad un'associazione religiosa segreta]

In tema di protezione internazionale, la nozione di libertà religiosa comprende la libertà del cittadino di praticare fedi religiose non ammesse dallo Stato, senza subire intimidazioni e costrizioni che, in quanto tali, possono configurarsi come atti di persecuzione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, anche se posti in essere dalle autorità statali o con provvedimenti di tipo legislativo, amministrativo, giudiziario o di polizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa di Dio Onnipotente, per il solo fatto che, trattandosi di associazione religiosa clandestina e vietata, ella avrebbe potuto manifestare la propria libertà religiosa aderendo ad un culto ammesso o non segreto.

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35526/2022, ud. 10/11/2022, dep. 02/12/2022 – Rel. Catalozzi, Pres. Ferro, massimata

[ricorrente cinese - libertà di culto - accertamento]

Ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa del cittadino straniero, il timore deve essere esaminato sia alla luce del contenuto della legislazione, sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti "interni" alla libertà religiosa, che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare la domanda proposta da una cittadina cinese aderente alla "Chiesa Evangelica" aveva escluso in radice la possibilità che i limiti alla libertà di culto previsti dall'ordinamento cinese potessero essere privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani).

- Sez. 1, Ordinanza n. 3440/2023, ud. 30/11/2022, dep. 03/02/23 - Rel. Valentino, Pres. Acierno non massimata

[ricorrente cinese - associazioni religiose segrete]

Nella decisione in esame, la S.C. affronta le questioni relative alla libertà di aderire ad un'associazione religiosa ritenuta "culto maligno" in Cina, per poi chiarire che il parametro di legalità delle condotte statuali non può mai essere l'ordinamento interno ed i limiti dallo stesso posti.

Con riferimento al primo aspetto, la Corte sottolinea che: *“la Corte d’Appello fonda la propria decisione sulle seguenti rationes decidendi: la confessione religiosa incontestatamente professata dalla cittadina cinese è clandestina essendo ritenuta un culto maligno. Ma l’ordinamento cinese garantisce la libertà religiosa ai culti riconosciuti o tollerati. Il non aver neanche tentato di registrarsi e legalizzarsi porta ad escludere che il culto in questione (Almighty God) sia perseguitato o siano perseguitati i suoi adepti poiché si tratta di un’associazione religiosa che ha scelto di operare fuori della legge cinese, cristiana protestante che, secondo una ricerca svolta dall’Università Roma 3 citata come fonte dal provvedimento impugnato, si contrappone al partito comunista. Ogni associazione religiosa che vuole essere libera deve comportarsi in modo trasparente*

e democratico altrimenti non potendo essere controllata dallo Stato. Ogni ordinamento deve poter conoscere le caratteristiche fondamentali di un'associazione perché la libertà di associazione non può estendersi al raggiungimento di scopi vietati. Anche la condanna riportata dal fratello si era fondata sull'appartenenza ad un'associazione segreta come tale sanzionata dallo stato. Non si era determinata una violazione della libertà religiosa ma la repressione era stata determinata dall'applicazione delle norme a presidio del modo legittimo di esercitare la propria religiosa".

In merito al secondo profilo, nella decisione in esame si legge che: *"Al fine di accertare la sussistenza di una persecuzione tutelabile mediante lo status di rifugiato o della protezione sussidiaria non può assumersi come parametro di legalità delle condotte statuali l'ordinamento interno ed i limiti all'interno del quale si possono esercitare le libertà democratiche e non vedere violati i propri diritti umani. Se così fosse nessun cittadino straniero proveniente anche dal più repressivo Stato totalitario potrebbe trovare protezione internazionale, dal momento che condotte persecutorie per ragione di religione, politici, etnici o di appartenenza ad un gruppo sociale sarebbero giustificate perché previste dalla legge. Allo stesso modo il divieto di esercizio di libertà associative o religiose o l'impedimento al godimento di diritti fondamentali per ragioni politiche o per l'appartenenza ad un gruppo sociale non sarebbe mai riconducibile al diritto alla protezione internazionale ove vissuto in condizioni di segretezza o di clandestinità. La Corte d'Appello ritenendo legittima la limitazione del diritto associativo per motivi religiosi alle confessioni riconosciute o tollerate ha adottato una lettura abrogativa delle norme che riconoscono il diritto alla protezione internazionale perché si è fermato al rilievo della segretezza dell'associazione o confessione religiosa omettendo l'accertamento cui era tenuta. Essa avrebbe dovuto verificare se nello Stato di origine l'adesione ad una confessione religiosa, ovvero uno dei primari diritti fondamentali della persona (in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero) sia oggetto di persecuzione o di esposizione degli aderenti ai rischi per l'incolumità psico fisica, anche sotto il profilo della repressione penale e delle condizioni detentive, di cui al parametro contenuto nell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998. La segretezza dell'associazione non giustifica la persecuzione o la repressione penale ma generalmente è la conseguenza delle scelte dell'apparato statale. Né può ritenersi senza un rigoroso accertamento che ogni associazione segreta abbia finalità sovversive o terroristiche, in particolare in Stati non democratici".*

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 576/2023, ud. 18/10/2023, dep. 11/01/2023 - Rel. Catalozzi, Pres. Bisogni
- Sez. 1, Ordinanza n. 5087/2025, ud. 20/02/2025, dep. 26/02/2025 – Rel. Iofrida, Pres. Giusti massimata
[ricorrente originario del Marocco - ateo - persecuzione - salute mentale]

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato per atti persecutori del proprio orientamento religioso - espressione nella quale vanno incluse "le convinzioni teiste, non teiste e ateiste" - non è richiesto che nello stato estero siano posti in essere atti diretti a sanzionare un impegno politico contro la religione, in quanto anche il solo fatto di dover mantenere celate le proprie convinzioni ateiste costituisce un fondato indizio di persecuzione, tale da integrare una privazione della fondamentale libertà di scelta in materia religiosa.

2.1.1. Appartenenza a un particolare gruppo sociale

- Sez. 1, Sentenza n. 28152/2017, ud. 23/06/2017, dep. 24/11/2017 – Rel. Acierio, Pres. Di Palma massimata

[persecuzione basata sul genere - ambito della nozione - limitazione nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto della donna di attenersi a disposizioni consuetudinarie tribali legate al genere - consuetudini religiose locali - riconducibilità alla nozione di persecuzione - fattispecie]

In tema di riconoscimento dello "status" di rifugiato, costituiscono atti di persecuzione basati sul genere, ex art. 7 d. lgs. 251/2007, rientranti nel concetto di violenza domestica di cui all'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011, le limitazioni al godimento dei propri diritti umani fondamentali attuate ai danni di una donna, di religione cristiana, a causa del suo rifiuto di attenersi alla consuetudine religiosa locale - secondo la quale la stessa, rimasta vedova, era obbligata a sposare il fratello del marito - anche se le autorità tribali del luogo alle quali si era rivolta, nella perdurante persecuzione da parte del cognato, che continuava a reclamarla in moglie, le avevano consentito di sottrarsi al matrimonio forzato, ma a condizione che si allontanasse dal villaggio, abbandonando i propri figli ed i suoi beni. Tali atti, ex art. 5 lettera c) del d.lgs. n. 251 del 2007, integrano i presupposti della persecuzione ex art. 7 del d.lgs. n. 251 del 2007 anche se posti in essere da autorità non statali, se, come nella specie, le autorità statali non le contrastano o non forniscono protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7022/2024, ud. 25/01/2024, dep. 15/03/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente donna nigeriana - religiosa - suora - mutilazioni genitali femminili - rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio - necessaria valutazione in concreto]

In tema di protezione internazionale, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo di subire, in caso di rimpatrio, ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato anche con riguardo all'eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale e il rischio prognostico, così individuato, va accertato tramite le fonti di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali; a tal fine il giudice è chiamato a verificare, se del caso rinnovando l'audizione della ricorrente, e in ogni caso assumendo informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine, segnatamente quelle riguardanti la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale di una cittadina nigeriana, escludendo la configurabilità, in caso di rimpatrio, di un rischio prognostico, limitatamente alla condizione di religiosa della ricorrente, senza, tuttavia, considerare che il rischio prognostico era stato prospettato dalla richiedente in relazione a discriminazione di genere non legata a motivi di religione, ma dipendente, da un lato, dalla sua storia personale, connotata dall'iniziale scelta di non sposarsi, sebbene sottoposta in tenera età alla pratica della MGF, e dalla successiva impossibilità di realizzare in Nigeria il suo progetto religioso, e, dall'altro, dalla sua attuale condizione di donna, non sposata e neppure monaca o suora, in quanto rifiutata dall'ambiente religioso del suo Paese).

2.2. Protezione sussidiaria

2.2.1 Pericolo di tortura o trattamento inumano o degradante

- **Sez. 1, Ordinanza n. 26823/2019, ud. 09/07/2019, dep. 21/10/2019 – Rel. Guido, Pres. Valitutti massimata**

[danno grave derivante da soggetti privati - condizioni - esercizio di poteri officiosi da parte del giudice - necessità – fattispecie – religione tribale]

In tema di protezione sussidiaria, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, il diritto a tale forma di protezione non può essere escluso dalla circostanza che il danno grave possa essere provocato da soggetti privati, qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali. (Nella specie, il richiedente, cittadino senegalese di religione cristiana, aveva dedotto di essere esposto, in caso di ritorno in Senegal, al pericolo di essere ucciso per aver rifiutato di diventare sacerdote della religione tribale professata dal padre il quale, morendo, gli aveva lasciato tale incarico secondo la tradizione).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 35102/2021, ud. 15/09/2025, dep. 17/11/2021 - Rel. Gori, Pres. Scotti massimata (Rv. 663277 - 02)**

[atti lesivi del diritto fondamentale di libertà religiosa - trattamenti inumani o degradanti]

In tema di protezione sussidiaria, quando siano accertati atti oggettivamente lesivi dei diritti fondamentali di libertà religiosa dello straniero sanciti dall'art. 19 Cost., dall'art. 9 CEDU e dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rientranti nell'ambito dei trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art.14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, non si può ragionevolmente pretendere che il richiedente, una volta tornato nel Paese di origine, rinunci al pacifico compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo indicato nel paradigma normativo, secondo le proprie convinzioni e scelte religiose, per aderire ad un culto riconosciuto dallo Stato.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 4933/2021, ud. 09/12/2020 dep. 24/02/2021- Rel. Solaini, Pres. Tria non massimata**

[protezione sussidiaria - persecuzione religiosa proveniente da soggetti privati]

Nel caso di specie, “il richiedente ha riferito di una vicenda di persecuzione religiosa in famiglia, in quanto egli era di religione musulmana ma aveva degli amici cristiani e si era incuriosito del loro credo religioso, provocando le ire della famiglia di origine che addirittura lo torturò tenendolo prigioniero in casa”.

La Suprema Corte accoglie il ricorso, affermando che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante”, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali” (Cass. n. 23017/20). Nel caso di specie, poiché il richiedente è stato reputato credibile, allora il rischio di danno grave per la sua vita e incolumità personale proveniente dai suoi stessi familiari e motivata dal fine di persecuzione per motivi religiosi doveva essere considerata reale: quindi, se era concreto il rischio di persecuzione per motivi religiosi da parte di soggetti non statuali (i familiari) avverso i quali lo Stato non è in grado di fornire tutela, la protezione non poteva essere rifiutata solo perché il tipo di violenza promanava da un contesto di tipo familiare.”

- **Sez. 1, Ordinanza n. 1074/2023, ud. 08/11/2022, dep. 16/01/2023 - Rel. Tricomi, Pres. Cristiano**

massimata

[ricorrente originario del Senegal - povertà - violenze in scuola coranica]

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione di credibilità relativa a fatti che potrebbero essere qualificati come "trattamenti inumani e degradanti", ai sensi dell'art. 14, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, impone al giudice di indagare, "ex officio", il racconto del richiedente non solo sul piano dell'attendibilità e della coerenza, ma anche su quello delle condizioni del Paese d'origine, con particolare riferimento al contesto sociale e culturale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'esaminare la domanda di protezione spiegata da un cittadino del Senegal, il quale aveva riferito di essere stato costretto dalla famiglia a frequentare una scuola coranica, dove era stato sottoposto a continue vessazioni e violenze, non aveva compiuto alcuna attività istruttoria volta ad acquisire informazioni sulle scuole coraniche in Senegal e sul trattamento vessatorio riservato ai giovani ad esse affidati).

2.3. Protezione *Sur Place*

- Sez. 1, Ordinanza n. 25771/2021, ud. 27/05/2021, dep.22/09/2021 - Rel. Caprioli, Pres. Campanile, non massimata
[omesso esame documentale - Chiesa di Dio Onnipotente - Cina]

Nel caso in esame, la ricorrente lamenta *“che il Tribunale non avrebbe considerato la dichiarazione rilasciata dalla Chiesa di Dio Onnipotente attestante l'appartenenza della richiedente protezione a tale Chiesa sin dal marzo del 2009, che risulta oggetto di diffusa persecuzione in Cina.”*

La Suprema Corte accoglie il motivo di censura, affermando che *“il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto della richiedente con riferimento alla religione da questa professata senza dar conto del documento citato nel ricorso (di cui tace), allegato al ricorso introduttivo del procedimento (doc 50 primo grado; doc 2 allegato al ricorso per cassazione) che comproverebbe l'appartenenza della ricorrente al culto della Chiesa di Dio Onnipotente, oggetto di continua persecuzione in Cina. L'osservazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il racconto reso dalla richiedente non sarebbe credibile con riferimento alla religione dalla stessa professata, non esclude che l'adesione alla confessione religiosa possa aver avuto luogo successivamente all'ingresso in Italia sicché il Tribunale avrebbe dovuto procedere all'esame del certificato rilasciato in data 17.2.2018 dalla Chiesa di Dio Onnipotente valutando i possibili rischi di persecuzione cui può andare incontro la ricorrente in caso di rimpatrio, anche alla luce delle informazioni richiamate nel decreto impugnato, dal quale emergevano le restrizioni imposte dalle autorità cinesi all'esercizio della libertà religiosa. Il possibile assoggettamento della ricorrente a tali restrizioni, in caso di rientro in Cina, fa apparire irrilevante la circostanza che la relativa causa sia insorta soltanto in epoca successiva all'abbandono del Paese, trovando applicazione il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 il quale prevede che "la domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine", individuando come elemento favorevole di valutazione l'accertamento che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine, ma non escludendo, in linea di principio, la possibilità di accordare la protezione anche in assenza di tale presupposto.*

In altri termini, come già precisato da questa Corte, il pericolo di danno grave nel caso di rimpatrio deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente ad emigrare e comunque con riferimento all'attualità, risultando irrilevante la circostanza che la situazione pericolosa possa essere sorta in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine, ed ininfluenza anche il motivo che aveva originato la partenza (cfr. Cass., Sez. I, 7/02/2020, n. 2954; Cass., Sez. VI, 17/04/2018, n. 9427).”

- Sez. 1, Ordinanza n. 37657/2021, ud. 15/10/2021, dep. 30/11/2021 - Rel. Scotti, Pres. De Chiara

non massimata

[circostanze sopravvenute - categorie oggettive e soggettive - indicazione esemplificativa del testo "in particolare" - natura strumentale dell'adesione]

Nel caso di specie, *“la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.4 del d.lgs. 251/2007, secondo il quale la domanda di protezione internazionale può essere motivata da circostanze successive alla partenza del richiedente dal suo Paese di origine, commessa dalla Corte di appello negando rilevanza alla dimostrata dichiarazione di adesione della ricorrente alla chiesa evangelica «Luce dell’alba» in quanto inidonea a comprovare l’adesione al culto cristiano negli anni dal 2012 al 2013.”*

Nel provvedimento di rigetto il giudice del merito *“ha affermato che a conclusioni diverse da quelle raggiunte circa la non attendibilità del racconto della richiedente, non poteva giungersi alla luce del documento prodotto dalla difesa della richiedente che attestava la sua appartenenza ad una chiesa evangelica in Italia; questo perché si trattava «di una attestazione recente e quindi inidonea a comprovare l’adesione al culto cristiano in Cina negli anni dal 2012 al 2013» e quindi, implicitamente e in buona sostanza, inidonea a dimostrare la conversione religiosa del 2012 e le vicende persecutorie riferite, ritenute inattendibili dalla Corte territoriale.”*

La Suprema Corte accoglie il motivo di censura osservando che *“l’art.4 del d.lgs. 251/2007, rubricato «Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d’origine», richiamato anche dall’art.17 dello stesso decreto in tema di protezione sussidiaria, esprime nel nostro ordinamento nazionale il principio c.d. sur place, codificato in termini del tutto corrispondenti nel diritto europeo dall’art.5 della Direttiva 13/12/2011 n. 95 - 2011/95/CE, affermando che «la domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d’origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d’origine». Ciò ha indotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che non può rigettarsi la domanda unicamente sulla base di quanto dichiarato dal cittadino straniero riguardo ai motivi che lo avevano originariamente determinato a lasciare il proprio paese, omettendo di accertare, all’attualità, la sussistenza, successivamente dedotta dal richiedente nel procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale, di una situazione meritevole di protezione, atteso che la necessità di ricevere protezione dal paese ospitante può sorgere anche in un momento successivo rispetto alla partenza del richiedente dal Paese di origine, tanto per ragioni oggettive quanto per ragioni soggettive (Sez. 6-1, 17.4.2018, n. 9427; Sez.1, 7.2.2020 n.2954).*

Le circostanze sopravvenute, secondo il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, appartengono a due distinte categorie. La prima categoria, di natura oggettiva, presuppone il sopravvenire di avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine (ad esempio lo scoppio di una guerra, la deflagrazione di un conflitto armato interno, l’emanazione di una legge, l’insorgere di una faida...). La seconda, di natura soggettiva, si riferisce alla realizzazione da parte dello stesso richiedente asilo, dopo la sua partenza dal Paese d’origine ed eventualmente l’approdo nel Paese di accoglienza di attività che lo esponga a rischi in caso di rientro nel Paese di origine (per esempio, un’attività di proselitismo politico o religioso per formazioni e fedi perseguitate in patria). In quest’ultimo caso, il fatto che la circostanza sopravvenuta attenga ad attività liberamente poste in essere dal ricorrente nel paese di accoglienza non è del tutto esente dal sospetto di una artefatta strumentalizzazione ex post delle condizioni per l’accoglimento della domanda di asilo. L’importanza di questo strumento di tutela dell’esule è tutt’altro che trascurabile: si pensi al profugo da uno Stato ove è in atto una dittatura che reprime violentemente il dissenso degli oppositori che, giunto nel paese di accoglienza, prende parte manifestazioni di protesta davanti all’ambasciata del suo paese, che vengono filmate; oppure, per limitarsi a un tema di forte attualità, alle donne provenienti da uno Stato islamico fortemente integralista che vengono ritenute «occidentalizzate» solo per aver recepito gli stili di vita del paese di accoglienza e rischiano per questo pesanti discriminazioni in caso di rientro in patria. Sia il diritto europeo, sia il diritto nazionale richiedono inoltre «in particolare» che sia accertato che le attività addotte costituiscano «l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d’origine». [...]

In altri termini, l'espressione «in particolare» contenuta nella norma relativa alla c.d. «ipotesi soggettiva» di tutela sur place, non esplicita un ulteriore requisito di fattispecie e non deve essere interpretata quindi come un «se» o un «quando», ma rappresenta una indicazione esemplificativa di un caso emblematico, sì da equivalere a «soprattutto, specificamente, segnatamente». Il significato dell'espressione «in particolare» va quindi considerato come «soprattutto se» o a un «come ad esempio se». Non è un caso, inoltre, che la direttiva utilizzi una terminologia del tutto corrispondente nelle varie lingue dell'Unione: in francese «en particulier», in inglese «in particular», in spagnolo «en particular», in tedesco «insbesondere». Alla stregua del principio così espresso, condiviso dal Collegio, la Corte di appello non poteva ritenere totalmente irrilevante la circostanza dedotta dalla richiedente asilo e limitarsi a considerarla nella prospettiva della sua attitudine a convalidare indiziariamente il racconto della richiedente asilo circa la sua vicenda personale in Cina, come ha fatto, ma doveva porsi il problema della natura strumentale o meno dell'adesione (di cui per vero non ha mostrato di dubitare) e valutare conseguentemente alla luce di informazioni aggiornate tratte da autorevoli fonti la sussistenza o meno di un rischio corso dalla richiedente per tale motivo in caso di rimpatrio.»

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 9586/2022, ud. 25/02/2022, dep. 24/03/2022 - Rel. Solaini, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente cinese - religione - motivazione]

La S.C. ha rilevato che *“il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono fondati, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ (...) il pericolo di danno grave nel caso di rimpatrio deve essere considerato in linea meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente ad emigrare e comunque con riferimento all'attualità, risultando irrilevante la circostanza che la situazione pericolosa possa essere sorta in un momento successivo alla partenza del richiedente dal paese di origine, ed ininfluente anche il motivo che aveva originato la partenza (cfr. Cass., Sez. I, 7/02/2020, n. 2954; Cass., Sez. VI, 17/04/2018, n. 9427)”(Cass. n. 22097/20).*

Nel caso di specie, la motivazione del decreto del tribunale è carente e sotto la soglia del "minimo costituzionale" per quanto riguarda il riconoscimento della protezione sur place con riferimento al pericolo di danno correlato al credo religioso della ricorrente maturato anche successivamente alla partenza della stessa dal suo paese di origine, alla luce del certificato di partecipazione alla Chiesa di Dio Onnipotente di Roma e foto scattate nella sede della Chiesa a Milano, documentazione che risulta apoditticamente valutata non credibile dal giudice di primo grado, senza esaminarla alla luce della complessiva vicenda narrata dalla ricorrente stessa.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 18403/2025, ud. 03/07/2025, dep. 07/07/2025 – Rel. Dal Moro, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente donna cinese - culto religioso Zhao Hui - credibilità - sur place]

Nel caso di specie, la ricorrente donna cinese ha riferito di essere fuggita dalla Cina a causa della persecuzione per motivi religiosi in quanto professante il culto religioso Zhao Hui; una volta giunta in Italia ha riferito di aver frequentato la Chiesa Evangelica di Treviso dove si era stabilita con una compagna di fede; mentre a Milano aveva provato a frequentare la Chiesa Zhao Hui ma aveva desistito perché il prete chiedeva delle informazioni personali che non poteva dargli essendo scappata dalla Cina. Il Tribunale ha ritenuto la vicenda non credibile e ha escluso ogni forma di protezione.

La S.C. ha ritenuto di dare continuità a quanto già affermato dalla Corte (v. Cass. n. 29403/2024) per cui *“non vi è dubbio, in materia di protezione internazionale, che il sindacato sul percorso individuale seguito per abbracciare un determinato credo religioso e sul livello di conoscenza dei relativi riti non rientri nell'ambito della valutazione di merito devoluta al giudice per apprezzare la credibilità della storia riferita dal richiedente; né, in un contesto di ravvisata discriminazione religiosa nel paese di origine, può essere dato rilievo, ai fini di escludere l'attendibilità della storia personale riferita dal richiedente, al fatto che costui abbia comunque scelto di professare il suo credo o di fare proselitismo, posto che tali attività rientrano nell'ambito della libera esplicazione della personalità umana (cfr. Cass. 15219/2020; nello stesso senso Cass. 5225/2020, nonché*

Cass. 23805/2022 (...); evidenziando che tuttavia - come nella fattispecie ivi esaminata dalla Corte - non è questa la prospettiva in cui il giudice di merito si è mosso nel caso di specie.

La S.C. ha ritenuto che il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata con adeguata motivazione seguendo le Linee Guida UNHCR e ha evidenziato che *“dette linee guida vanno lette nel senso che l’esperienza religiosa, appartenendo al segreto della coscienza, non ha bisogno di una motivazione espressa e razionale in ordine alle sue ragioni giustificative, ma “ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese a questo proposito dal migrante assumono rilievo le indicazioni fornite sulle modalità con cui questa esperienza religiosa è stata (ed eventualmente continua ad essere) vissuta e sulla sequenza storica in cui la vicenda individuale si è sviluppata” (v. Cass, n.29403/2024 citata). Perciò il Tribunale nel ritenere che la descrizione delle ragioni e modalità di conversione dalla religione cristiana degli Shoulters risultasse stereotipata e non individuale poiché frutto di un narrato costruito sulla base di informazioni notorie sul culto del movimento, “oltre che privo di elementi che potessero ritenersi frutto di un reale vissuto” tanto più “tenuto conto del ruolo che la ricorrente ha dichiarato di ricoprire, ovvero di evangelizzatrice, descritto in modo evanescente e del tutto generico”, non ha sindacato, illegittimamente, la scelta religiosa compiuta dalla migrante; ma ne ha considerato i dettagli per apprezzare la veridicità delle dichiarazioni personali rese, saggiando il reale coinvolgimento personale della migrante (tenuta a compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda ex art. 3, comma 5, lett. a, d. lgs. 251/2007) nell’esperienza religiosa asseritamente vissuta e verificando l’esistenza di concrete motivazioni che l’avessero spinta ad una conversione da una situazione di ateismo ad una religione notoriamente oggetto di persecuzioni: ovvero ad una scelta comportante gravi conseguenze in termini non solo di libertà personale, ma di interruzione di rapporti familiari fondamentali quali quello con la figlia”.*

Questioni procedurali

2.4. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Sez. 1, Ordinanza n. 5225/2020, ud. 17/12/2019, dep. 26/02/2020 - Rel. Oliva, Pres. Cristiano massimata
[dichiarazioni del richiedente - valutazione di credibilità soggettiva - criteri]

In tema di protezione internazionale, non rientra nell'ambito della valutazione di credibilità della storia del richiedente, il sindacato sul percorso individuale che egli abbia seguito per abbracciare un determinato credo, né il livello di conoscenza dei relativi riti, fondato sul grado delle conoscenze teologiche, senza considerare che la mutevolezza delle modalità dell'atteggiarsi della fede personale rende il concetto stesso di conoscenza delle pratiche religiose di un determinato culto estremamente vago e, come tale, non idoneo a fondare alcun giudizio oggettivamente apprezzabile.

- Sez. 1, Ordinanza n. 15219/2020, ud. 26/06/2020, dep. 16/07/2020 - Rel. Oliva, Pres. Tria massimata
[dichiarazioni del richiedente in ordine alla propria conversione ad un credo religioso - valutazione di credibilità soggettiva - sindacato sulle ragioni della scelta e sulla rischiosità della stessa in una situazione di discriminazione - esclusione - fondamento]

In tema di protezione internazionale, il sindacato sul percorso individuale seguito per abbracciare un determinato credo religioso e sul livello di conoscenza dei relativi riti non rientra nell'ambito della valutazione di merito devoluta al giudice per apprezzare la credibilità della storia riferita dal richiedente;

né, in un contesto di ravvisata discriminazione religiosa nel paese di origine, può essere dato rilievo, ai fini di escludere l'attendibilità della storia personale riferita dal richiedente, al fatto che costui abbia comunque scelto di professare il suo credo o di fare proselitismo, posto che tali attività rientrano nell'ambito della libera esplicazione della personalità umana.

Nello stesso senso:

⇒ Sez. L, Ordinanza n. 22832/2021, ud. 17/03/2021, dep. 12/08/2021 - Rel. Amendola, Pres. Tria, non massimata

[valutazione di credibilità - sindacato sul percorso individuale - persecuzione religiosa proveniente da soggetti privati - cooperazione istruttoria - condizioni del Paese di origine]

Nel caso in esame, il giudice del merito *"ha valutato il narrato del richiedente asilo - che aveva dichiarato di essere stato costretto a fuggire dal Mali a causa delle persecuzioni ricevute dai familiari, sorte a seguito della sua decisione di volersi convertire alla fede cristiana - generico e scarsamente credibile, perché non aveva specificato i motivi che lo avevano spinto ad abbandonare la religione di famiglia, scelta che avrebbe dovuto essere "necessariamente preceduta e poi accompagnata da una riflessione esistenziale", né era stato in grado di riferire alla Commissione alcun elemento caratterizzante il credo cristiano"*.

Nell'accogliere il ricorso, questa Corte ha osservato che *"in tema di protezione internazionale, il sindacato sul percorso individuale seguito per abbracciare un determinato credo religioso e sul livello di conoscenza dei relativi riti non rientra nell'ambito della valutazione di merito devoluta al giudice per apprezzare la credibilità della storia riferita dal richiedente"; si è aggiunto che, "da un lato, tale valutazione postula conoscenze teologiche che non appartengono al bagaglio culturale naturale del giudice civile.*

Dall'altro lato, essa trasferisce l'apprezzamento sulla credibilità e attendibilità del richiedente la protezione, anche parzialmente, su un piano para-teologico che certamente è estraneo all'ambito valutativo affidabile, in un Paese laico, al giudice. Infine, va considerato che la mutevolezza delle modalità dell'atteggiarsi della fede personale, che costituisce una delle primarie modalità della libera estrinsecazione della personalità umana e non è quindi suscettibile, per sua natura, di essere imbrigliata in ambiti e regole predefinite -salvi i soli limiti generali di ordine pubblico e sicurezza nazionale- rende il concetto stesso di conoscenza delle pratiche religiose di un determinato culto estremamente vago e, come tale, non idoneo a fondare alcun giudizio oggettivamente apprezzabile" (in termini: Cass. n. 5225 del 2020); per altro verso, se è vero che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale, atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (Cass. n. 23281 del 2020), il timore di essere ucciso per la conversione ad un credo religioso osteggiato dai congiunti trascende l'ambito della vicenda familiare e impone al giudice di verificare in concreto se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla persona minacciata adeguata protezione (cfr. Cass. n. 6879 del 2020; Cass. n. 12333 del 2017) ovvero se non contrastino le minacce in quanto frutto di regole consuetudinarie locali (Cass. nn. 6573 e 6879 del 2020); [...] invero, in tema di protezione internazionale, quando il richiedente allegghi il timore di essere soggetto nel suo paese di origine ad una persecuzione a sfondo religioso o comunque ad un trattamento inumano o degradante fondato su motivazioni a sfondo religioso, il giudice deve effettuare una valutazione sulla situazione interna del Paese di origine del richiedente, indagando espressamente l'esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso, senza che in direzione contraria assuma decisiva rilevanza il fatto che il richiedente non si sia rivolto alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta

derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti (Cass. n. 28974 del 2019)."

- **Sez. 1, Ordinanza n. 10908/2020, ud. 27/02/2020, dep. 08/06/2020 - Rel. Oliva, Pres. Acierno massimata**

[giudizio di credibilità del racconto del richiedente- prognosi negativa- setta degli Ogboni - elementi isolati o secondari - insufficienza - fattispecie]

In tema di protezione internazionale, la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la protezione valutando negativamente l'impreciso riferimento ai luoghi ed all'organizzazione della setta degli Ogboni, senza dare rilievo alla compatibilità tra le ferite esistenti sul corpo del richiedente con le lesioni da arma da taglio procurategli dai suoi aggressori a causa del suo credo religioso).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 23197/2021, ud. 22/03/2021, dep. 20/08/2021 - Rel. Dolmetta, Pres. Scotti massimata**

[dichiarazione del richiedente di aver subito atti persecutori in ragione della propria fede religiosa - credibilità estrinseca ed intrinseca - verifica - modalità - fattispecie]

In tema di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione da parte del cittadino straniero di avere subito atti persecutori in ragione della propria fede religiosa, la verifica della sussistenza della c.d. condizione intrinseca (o soggettiva) di credibilità dev'essere effettuata con riferimento alla (e nel contesto della) cd. condizione estrinseca (o oggettiva) della stessa, costituita dalla effettiva esistenza di una persecuzione nei confronti della convinzione di fede manifestata dal richiedente, mediante l'accertamento, anche facendo ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, del trattamento in concreto operato della religione professata da parte delle autorità centrali e provinciali del Paese di origine. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato la richiesta protezione, senza indagare sul trattamento in concreto riservato in Cina, ed in particolare, nella provincia di Guangdong, a coloro che professavano la fede del richiedente e senza menzionare le fonti poste a fondamento della decisione).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9858/2023, ud. 10/02/2023, dep. 13/04/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni massimata**

[ricorrente cinese - persecuzione religiosa]

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi ma alla stregua dei criteri indicati negli artt. 3 d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, in quanto, nel reputare non credibile il racconto di una cittadina cinese, che asseriva di essere stata sottoposta a persecuzione religiosa, per essere la stessa fuggita ottenendo il visto turistico per l'espatrio, aveva ommesso di verificare le dichiarazioni rese dalla medesima in merito ai documenti e le risultanze delle Coi, che nulla riportavano sull'impossibilità di lasciare il paese da parte di fedeli di chiese clandestine).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 29403/2024, ud. 24/10/2024, dep. 14/11/2024 - Rel. Pazzi, Pres. Giusti massimata**

[protezione internazionale - persecuzione per motivi religiosi - linee guida UNHCR - interpretazione]

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa del cittadino straniero, le linee guida dell'U.N.H.C.R. vanno lette nel senso che l'esperienza religiosa, appartenendo al segreto della coscienza, non ha bisogno di una motivazione espressa e razionale in ordine alle sue ragioni giustificative e che, ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese a questo proposito dal migrante, assumono rilievo le indicazioni sulle modalità con cui l'esperienza religiosa è stata ed eventualmente continua a essere vissuta e sulla sequenza storica in cui la vicenda individuale si è sviluppata. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva respinto la domanda di protezione, poiché il racconto, in sé contraddittorio, non era adeguatamente circostanziato ed era in contrasto con le fonti internazionali relative ai controlli eseguiti sui cittadini cinesi uscenti dal territorio nazionale).

2.5. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità

- **Sez. 1, Ordinanza n. 3758/2018, ud. 12/12/2017, dep. 15/02/2018 - Rel. De Chiara, Pres. Campanile massimata**

[minacce di morte da parte di una setta religiosa - dovere giudiziale di cooperazione istruttoria]

In tema di protezione sussidiaria, le minacce di morte da parte di una setta religiosa integrano gli estremi del danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 e non possono essere considerate un fatto di natura meramente privata anche se provenienti da soggetti non statuali, sicché l'adita autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l'effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28974/2019, ud. 25/06/2019, dep. 08/11/2019 - Rel. Oliva, Pres. Bisogni massimata**

[situazioni di tensione a contenuto religioso nel paese di origine - indagine specifica - necessità - mancata richiesta di protezione alle autorità locali da parte del richiedente]

In tema di protezione internazionale, quando il richiedente allegghi il timore di essere soggetto nel suo paese di origine ad una persecuzione a sfondo religioso o comunque ad un trattamento inumano o degradante fondato su motivazioni a sfondo religioso, il giudice deve effettuare una valutazione sulla situazione interna del Paese di origine del richiedente, indagando espressamente l'esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso, senza che in direzione contraria assuma decisiva rilevanza il fatto che il richiedente non si sia rivolto alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti. (Nella fattispecie il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal Bangladesh, paese di religione mussulmana, sua patria di origine perché perseguitato, in quanto di religione hindu).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 29836/2019, ud. 25/06/2019, dep. 18/11/2019 - Rel. Parise, Pres. Bisogni massimata**

[protezione internazionale - infibulazione - obbligatorietà legale della pratica - irrilevanza - acquisizione di informazioni sul costume sociale cogente nel paese d'origine - pratica religiosa]

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il ricorrente allegghi l'effettuazione nel Paese d'origine (Guinea) dell'infibulazione della figlia minore, l'esercizio del potere dovere di cooperazione istruttoria

non può limitarsi alla verifica dell'obbligatorietà del ricorso a tale pratica a livello legale o religioso ma deve estendersi fino all'acquisizione di informazioni accurate e aggiornate sul costume sociale cogente nel Paese, acquisendole dagli organismi internazionali che si occupano del monitoraggio della pratica dell'infibulazione, in modo da accertare se sussista un condizionamento collettivo in base al quale essa sia comunque percepita come doverosa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente esclusivamente sulla base delle informazioni attinte dal sito "ecoi.net", senza altro precisare quanto alla data e al paese di riferimento, sì da non consentire l'esatta individuazione della fonte di conoscenza e il controllo sul contenuto delle informazioni).

- Sez. I, Ordinanza n. 39954/2021, ud. 27/10/2021, dep. 14/12/2021 - Rel. Cinque, Pres. Tria massimata

[obbligo di acquisizione delle informazioni sulla situazione esistente nel paese di origine - attualità al momento della decisione - necessità - fattispecie]

In tema di protezione internazionale, le informazioni sulla situazione del Paese d'origine del richiedente, che il giudice è tenuto ad acquisire in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, devono essere aggiornate al momento della decisione. (Nella specie - relativa ad una domanda di protezione internazionale, avanzata da un cittadino gambiano di religione musulmana, fondata sulle gravi minacce ricevute a causa della frequentazione di cristiani da parte dei figli del ricorrente - la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistenti, senza citare alcuna fonte, i presupposti della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, del d.lgs. n. 251 del 2007, sulla base dell'assunto che il Paese, a seguito del mutamento della guida politica, "non era oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio", senza tuttavia spiegare le ragioni per cui, essendo cambiato il regime politico, fosse venuta meno anche ogni forma di pregiudizio religioso nei confronti di altre fedi).

3. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

3.1. Status di rifugiato

- [CGUE, Sentenza del 5 settembre 2012, C-71/11 and C-99/11](#)

[norme minime sull'attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria - riconoscimento quale "rifugiato" - nozione di "atti di persecuzione" - religione come motivo della persecuzione - collegamento fra il motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione - cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya - atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico - atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell'interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione - esame su base individuale dei fatti e delle circostanze]

- 1) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

- non è ravvisabile un «atto di persecuzione», nell’accezione di detta norma della direttiva, in qualunque lesione del diritto alla libertà di religione che violi l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
 - l’esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà, e
 - per valutare se una lesione del diritto alla libertà di religione che viola l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possa costituire un «atto di persecuzione», le autorità competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell’interessato, se questi, a causa dell’esercizio di tale libertà nel paese d’origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguito penalmente, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva 2004/83.
- 2) L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d’origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell’esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi.

3.2. Protezione *Sur Place*

- [CGUE, Sezione Terza, Sentenza del 29 febbraio 2024, C-222/22](#)

[rinvio pregiudiziale - condizioni per poter beneficiare di una protezione internazionale - *sur place* - domanda successiva di riconoscimento dello status di rifugiato - nozione di “circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine” - intenzione abusiva e strumentalizzazione della procedura applicabile - attività nello Stato membro ospitante che non costituiscono espressione e continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine - conversione religiosa]

L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito di una domanda reiterata, ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, fondata su un rischio di persecuzioni derivante da circostanze che il richiedente stesso ha determinato dopo la partenza dal paese d’origine, alla condizione che tali circostanze costituiscano l’espressione e la continuazione di una convinzione del richiedente già manifestata in tale paese.

3.3. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato membro competente

- [CGUE, Seconda Sezione, Sentenza del 4 ottobre 2018, C-56/17](#)

[Reg.to n. 604/2013 - mancanza di decisione esplicita sulla competenza - non obbligo di verifica d'ufficio della correttezza di applicazione dei criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente]

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che le autorità di uno Stato membro procedano all'esame del merito di una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento, in mancanza di una decisione esplicita delle stesse autorità che stabilisca, sulla base dei criteri previsti dal regolamento succitato, che la competenza a effettuare un simile esame incombeva a tale Stato membro.
- 2) L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un ricorso proposto da un richiedente protezione internazionale avverso una decisione di ritenere infondata la sua domanda di protezione internazionale, il giudice competente di uno Stato membro non è tenuto a verificare d'ufficio se i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in questione, quali previsti dal regolamento n. 604/2013, siano stati correttamente applicati.
- 3) L'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che un richiedente protezione internazionale che, a sostegno della sua domanda, adduce l'esistenza di un rischio di persecuzione per motivi fondati sulla religione non è tenuto, al fine di comprovare le sue affermazioni relative al suo credo religioso, a rendere dichiarazioni o produrre documenti su tutte le componenti della nozione di «religione», contemplata nella disposizione citata. Il richiedente è tuttavia tenuto a comprovare in maniera credibile le suddette affermazioni, presentando elementi che consentano all'autorità competente di assicurarsi della loro veridicità.
- 4) L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che il divieto, sanzionato con la pena capitale o con la reclusione, di atti contro la religione di Stato del paese d'origine del richiedente protezione internazionale può configurare un «atto di persecuzione», ai sensi del medesimo articolo, purché, per la violazione del divieto in questione, le autorità di detto paese impongano, nella prassi, sanzioni di questo tipo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

4. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

4.1. Protezione *Sur Place*

- [Corte EDU, Sentenza del 23 marzo 2016, Caso F.G. c. Svezia, Ricorso n. 43611/11](#)

[ricorrente iraniano - motivi politici - *sur place* - conversione religiosa nel Paese di accoglienza (Svezia) - rischio di pena capitale per apostasia]

Il ricorrente, cittadino iraniano, ha presentato domanda di asilo in Svezia sostenendo di aver collaborato con noti oppositori del regime iraniano e di essere stato arrestato e detenuto dalle autorità almeno tre volte tra il 2007 e il 2009, in particolare in relazione alle sue attività di pubblicazione sul web. Ha affermato di essere stato costretto a fuggire dopo aver scoperto che i suoi locali commerciali, dove conservava materiale politicamente sensibile, erano stati perquisiti e che alcuni documenti erano scomparsi. Dopo il suo arrivo in Svezia, si era convertito al cristianesimo, il che, secondo lui, lo esponeva al rischio di pena capitale per apostasia in caso di ritorno in Iran. La sua richiesta di asilo è stata respinta dalle autorità svedesi, che hanno emesso un provvedimento di espulsione nei suoi confronti.

La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse presentato alla Grande Camera diversi documenti che non erano stati presentati alle autorità nazionali, tra cui una dichiarazione scritta sulla sua conversione, sul modo in cui manifestava la sua fede cristiana in Svezia e su come intendeva manifestarla in Iran se l'ordine di allontanamento fosse stato eseguito, nonché una dichiarazione scritta dell'ex pastore della sua chiesa. Alla luce di tale materiale e di quello precedentemente presentato dal ricorrente alle autorità nazionali, la Corte ha concluso che il ricorrente aveva sufficientemente dimostrato che la sua richiesta di asilo basata sulla sua conversione meritava una valutazione da parte delle autorità nazionali. Spettava alle autorità nazionali tenere conto di tale materiale, nonché di qualsiasi ulteriore sviluppo riguardante la situazione generale in Iran e le circostanze particolari della situazione del ricorrente. La Corte ha ritenuto che vi sarebbe stata una violazione degli articoli 2 e 3 se il richiedente fosse stato rimpatriato in Iran senza una valutazione *ex nunc* da parte delle autorità svedesi delle conseguenze della sua conversione. La Corte ha concluso (all'unanimità) che l'espulsione avrebbe costituito una violazione degli articoli 2 e 3 CEDU.

- [Corte EDU, Sentenza del 16 giugno 2020, Caso M.R. c. Svizzera, Ricorso n. 6040/17](#)

[ricorrente iraniano - sunnita - discriminazione per motivi religiosi - *sur place* - politicamente attivo nel Paese di accoglienza (Svizzera) - domanda reiterata - credibilità]

Il caso riguarda il rimpatrio del ricorrente in Iran. Il ricorrente è un cittadino iraniano politicamente attivo in Svizzera e simpatizzante di un movimento che si oppone al regime iraniano. Il ricorrente è arrivato in Svizzera nel 2009. La sua prima domanda di asilo, nella quale denunciava di essere vittima di discriminazioni a causa della sua appartenenza alla comunità sunnita, ma negava qualsiasi coinvolgimento politico, è stata respinta. Anche la sua seconda domanda di asilo, nella quale ribadiva le stesse motivazioni e aggiungeva di essere diventato politicamente attivo in Svizzera contro il regime iraniano, è stata respinta. Il richiedente ha presentato una terza domanda in cui sosteneva che suo padre era stato arrestato in relazione al suo coinvolgimento in manifestazioni politiche. Anche questa domanda è stata respinta ed è stato emesso un provvedimento di rimpatrio. Il richiedente ha sostenuto che, se fosse stato rimpatriato in Iran, avrebbe rischiato la morte o maltrattamenti in violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.

La Corte europea dei diritti dell'uomo non ha riscontrato alcuna violazione degli articoli 2 o 3 della Convenzione. Per quanto riguarda le sue domande di asilo, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che fossero state esaminate in modo adeguato e che al ricorrente fossero state fornite garanzie efficaci. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha inoltre ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato di aver svolto attività politiche prima della sua partenza dall'Iran e che il suo impegno politico fosse iniziato dopo il rigetto della sua prima domanda di asilo, il che rende difficile accertare un autentico impegno politico. La Corte ha inoltre ritenuto che il suo impegno politico dopo l'arrivo in Svizzera non rivelasse che egli avesse il profilo di un serio oppositore del regime iraniano e che egli non avesse fornito prove credibili del fatto che la sua famiglia in Iran aveva subito pressioni a causa del suo impegno politico in Svizzera.

4.2. Principio di *non refoulement*

- [CORTE EDU, Sentenza del 26 aprile 2022, Caso M.A.M. c. Svizzera, Ricorso n. 29836/20](#)

[ricorrente pakistano - conversione religiosa - espulsione - principio di *non refoulement* - rischio di violazione del diritto alla vita - rischio di tortura o trattamento inumano o degradante - diritto di difesa - assistenza legale - COI]

Il caso M.A.M. contro Svizzera (ricorso n. 29836/20) riguardava la possibile espulsione del ricorrente verso il Pakistan. M.A.M. è un cittadino pakistano che si è convertito dall'Islam al Cristianesimo mentre si trovava in Svizzera, dove era arrivato nel 2015 e dove la sua richiesta di asilo era stata respinta.

Con questa sentenza la Corte EDU ha stabilito all'unanimità che, se la decisione di espellere il ricorrente verso il Pakistan fosse stata eseguita, si sarebbe verificata una violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita) e dell'articolo 3 (divieto di tortura, trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in assenza di una valutazione del rischio a cui il ricorrente sarebbe esposto a causa della situazione generale dei convertiti al cristianesimo in Pakistan e della sua situazione personale. La Corte ha stabilito che la valutazione da parte delle autorità svizzere del rischio che il ricorrente avrebbe corso a causa della sua conversione al cristianesimo se fosse stato espulso in Pakistan era stata insufficiente per confermare il rigetto della sua richiesta di asilo, anche tenuto conto del fatto che egli non era stato rappresentato da un avvocato in nessuna fase del procedimento nazionale. Ha inoltre ritenuto che il richiedente avesse dimostrato che la sua richiesta di asilo, basata sulla sua conversione religiosa, avrebbe dovuto essere esaminata in modo più approfondito dalle autorità nazionali, che avrebbero dovuto, in particolare, prendere in considerazione gli eventuali sviluppi della situazione generale dei convertiti al cristianesimo in Pakistan e le specifiche circostanze del caso concreto.

La Corte ha inoltre deciso, ai sensi dell'articolo 39 del proprio Regolamento (misure provvisorie), che era auspicabile, nell'interesse del corretto svolgimento del procedimento, che il ricorrente non fosse espulso fino a quando la sentenza non fosse diventata definitiva o fino a nuovo avviso.

5. MATERIALI UTILI

Per un approfondimento sulle domande di protezione internazionale fondate sulla religione, anche con riferimento all'analisi di inclusione e ad aspetti procedurali rilevanti, si rimanda ai seguenti documenti:

- ❖ [EUAA Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale. Analisi giuridica](#)
- ❖ [UNHCR Linee guida sulla protezione internazionale: domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sulla religione nell'ambito dell'articolo 1A \(2\) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#)
- ❖ [EUAA Guida pratica all'intervista con richiedenti che presentino domande di asilo basate su motivazioni religiose](#)
- ❖ [Comitato per i diritti umani, Commento generale No. 22-1993](#)